



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

## COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO  
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: [www.crcalabria.it](http://www.crcalabria.it)  
e-mail: [segreteria@crcalabria.it](mailto:segreteria@crcalabria.it)



STAGIONE SPORTIVA 2016/2017

# COMUNICATO UFFICIALE N° 64 DEL 23 NOVEMBRE 2016

## 1. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 21 novembre 2016, ha adottato le seguenti decisioni:

### Collegio composto dai Sigg.ri:

- |                          |             |
|--------------------------|-------------|
| - Avv. Gianfranco CACIA  | PRESIDENTE; |
| - Avv. Fabio IIRITANO    | COMPONENTE; |
| - Avv. Giampiero TORALDO | COMPONENTE. |

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino.

### **RECLAMO n.12 della Società A.S.D. CARDETO CALCIO**

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.27 del 3.11.2016 (penalizzazione di 1 punto in classifica, ammenda di € 50,00, inibizione dell'assistente di parte MORABITO Santo fino a 05.04.2017, squalifica del capitano SANTIANO Antonio fino al 04.11.2017 in luogo dei calciatori autori materiali dell'atto di violenza contro l'arbitro, rimasti non identificati).

### LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

sentito il rappresentante della società reclamante;

#### RILEVA

che dal rapporto arbitrale della gara Asd Cardeto Calcio – Audax Ravagnese del 30/10/2016, risulta che al 26° del II tempo, dopo la rete realizzata dalla squadra ospite, il direttore di gara veniva attorniato da diversi giocatori del Cardeto, che protestavano vigorosamente, stratonandolo e spintonandolo.

Entrava sul terreno di gioco anche l'assistente di parte sig. Santo Morabito, che spintonava l'arbitro e gli impediva di portarsi al sicuro. Contestualmente il direttore di gara riceveva un calcio al polpaccio da un calciatore non identificato, e immediatamente il numero 7 del Cardeto, sig. Fabio Berlingieri, colpiva l'arbitro con un violento pugno sul labbro inferiore, provocandogli una ecchimosi. Ed ancora, un altro calciatore, diverso dal n. 7, colpiva l'arbitro per due volte con schiaffi sulla parte sinistra del collo.

A questo punto l'arbitro fischiava la sospensione della gara, e, mentre cercava di raggiungere gli spogliatori, veniva ostacolato dal sig. Santo Morabito.

In relazione a quanto sopra, il Giudice Sportivo Territoriale ha sanzionato la società Cardeto Calcio con la perdita della gara con il risultato 0-3, nonché ha irrogato la penalizzazione di un punto in classifica e l'ammenda di € 50,00.

Inoltre ha inibito il sig. Santo Morabito fino al 5.04.2017, ha qualificato il sig. Berlingieri Fabio fino al 5.11.2019 e il sig. Antonio Sartiano, in qualità di capitano, fino al 4.11.2017.

La società Cardeto Calcio ha presentato reclamo avverso la penalizzazione di un punto in classifica, l'ammenda di € 50,00, l'inibizione inflitta al sig. Santo Morabito e contro la squalifica del sig. Sartiano Antonio, in qualità di capitano.

Nel reclamo la società ha identificato Belingeri Fabio, quale autore non solo del pugno al viso ma anche autore degli schiaffi al collo dell'arbitro, nonché ha identificato il calciatore Francesco Cariddi quale autore del calcio al polpaccio, pur invocando, per quest'ultimo, la non volontarietà del contatto.

Ricostruzione supportata, altresì, da dichiarazione dello stesso calciatore Cariddi Francesco.

Preliminarmente, questa Corte dichiara l'inammissibilità del reclamo in ordine all'ammenda di € 50,00 ai sensi dell'art. 45, comma 3, lett. D) C.G.S.

Passando al merito, ritiene questa Corte che i fatti per come narrati dall'arbitro possono definirsi acclarati, tenuto conto, in particolare, del valore di prova assoluta e privilegiata del rapporto stesso (art.35, comma 1/1.1, del C.G.S).

Appare sufficientemente provato che l'arbitro non avrebbe potuto proseguire nella direzione di gara per cui la decisione di sospenderla è assolutamente corretta. Difatti, per quanto sopra esposto, la decisione appare conforme alla consolidata giurisprudenza della C.A.F. prima e della Corte di Giustizia Federale poi. La decisione dell'arbitro di sospendere la gara deve essere supportata, e nel caso di specie lo è, da elementi gravi e oggettivi che la legittimano. Ed in effetti dal rapporto di gara si desume con assoluta certezza che lo stesso non è stato nelle condizioni di proseguire nella direzione di gara per il colpo al viso ricevuto. La decisione di primo grado non è, pertanto, censurabile in relazione alla sanzione della punizione sportiva della perdita della gara e nella comminatoria del punto di penalizzazione.

Tuttavia, nel reclamo la società Cardeto ha fornito l'identificazione dei calciatori che hanno colpito l'arbitro. Da ciò deriva la revoca della squalifica nei confronti del capitano Antonio Sartiano, con conseguente invio degli atti al Giudice Sportivo competente per gli opportuni provvedimenti nei confronti del calciatore Francesco Cariddi, e gli ulteriori provvedimenti nei confronti del calciatore Fabio Berlingieri.

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo, revoca la squalifica inflitta al capitano Antonio SARTIANO, disponendo la trasmissione degli atti al Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Reggio Calabria per gli opportuni provvedimenti nei confronti del calciatore Francesco CARIDDI, e gli ulteriori provvedimenti nei confronti del calciatore Fabio BERLINGIERI.

Dichiara inammissibile il reclamo in ordine all'ammenda irrogata di € 50,00 ai sensi dell'art. 45, comma 3, lett. D) C.G.S.; rigetta nel resto il provvedimento impugnato.

Conferma – ai sensi dell'art. 16, comma 4 bis, del C.G.S. - l'applicazione delle misure amministrative statuite con delibera del Consiglio Federale del 17.12.2014.

Dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

#### **RECLAMO n.13 della Società A.S.D. NUOVA VALLE**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.24 del 10.11.2016 (penalizzazione di 3 punti in classifica, ammenda di € 100,00).**

#### LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

Cerminara Rocco, dirigente della Società Nuova Valle, che nel corso della gara aveva profferito parole minacciose ed ingiuriose nei confronti del direttore di gara, al termine della stessa, mentre quest'ultimo stava recandosi negli spogliatoi, lo colpiva violentemente con una decina di pugni alla testa ed al volto. Successivamente lanciava al suo indirizzo una pietra colpendolo al volto. Inoltre, mentre l'arbitro si trovava nell'atrio antistante gli spogliatoi, il predetto Cerminara lo colpiva di nuovo con pugni alla testa ed al volto. I sanitari del pronto soccorso dell'Azienda Ospedaliera Pugliese-Ciaccio riscontravano "trauma cranico non committivo" con prognosi di 7 giorni.

Il giudice sportivo statuiva irrogando le sanzioni di cui in epigrafe.

La Società Nuova Valle impugnava la decisione invocando l'annullamento delle stesse.

A sostegno della propria tesi rappresentava che la causa dell'aggressione deve farsi risalire al "comportamento alquanto discutibile e puerile nel condurre l'arbitraggio di una gara di calcio" e che il comportamento del Cerminara "è stato una reazione ad un comportamento esclusivamente e personalmente autonomo".

La tesi del reclamante non merita accoglimento.

Premesso che il direttore di gara merita sempre rispetto, soprattutto per il ruolo istituzionale che gli viene assegnato e, comunque, nessuno può accampare motivi di giustificazione per una protesta che si è manifestata attraverso atteggiamenti e comportamenti violenti, deve evidenziarsi che le società rispondono oggettivamente dell'operato dei dirigenti e dei tesserati (art.4 C.G.S.) per cui la Soc.Nuova Valle deve essere ritenuto responsabile del comportamento violento del Cerminara che nella gara ricopriva l'incarico di dirigente addetto all'arbitro.

Non risulta dal rapporto del direttore di gara che gli altri dirigenti della Soc.Nuova Valle si siano attivati in sua difesa.

Le sanzioni, così come comminate dal G.S., già abbastanza contenute, devono essere confermate.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

IL SEGRETARIO  
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE  
Saverio Mirarchi